



Roma, 6 marzo 2000

**CIRCOLARE N. 36/2000**

**OGGETTO: LAVORO - CCNL DIRIGENTI - STESURA DELL'ACCORDO DI RINNOVO DEL 23.12.1999.**

L'accordo di rinnovo del CCNL dirigenti, siglato nei termini essenziali da Confetra e Fendac nel dicembre scorso, è stato ora steso nel testo definitivo. Nel confermare ovviamente tutti i contenuti dell'intesa già sottoscritta, le parti hanno puntualizzato alcuni importanti aspetti. E' stato infatti precisato che:

- *l'una tantum* di 2 milioni di lire deve essere corrisposta al più tardi con la retribuzione del mese di marzo 2000; detto importo potrà essere assorbito fino a concorrenza da eventuali somme concesse dalle aziende, successivamente al 31 dicembre 1998, a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri aumenti contrattuali o delle quali vi sia stato espressamente stabilito l'assorbimento all'atto della convenzione;
- gli aumenti retributivi (200 mila lire dall'1 gennaio 2000 ed ulteriori 300 mila lire dall'1 luglio 2000) vanno corrisposti a titolo di *superminimo* in quanto non incidono sul minimo contrattuale mensile che pertanto rimane fermo a lire 4.286.000 (5.381.000 per i dirigenti assunti o nominati prima dell'1 settembre 1997); la prima rata di 200 mila lire è inoltre assorbibile sulla base degli stessi criteri valevoli per *l'una tantum*, mentre la seconda rata non potrà essere assorbita;
- l'importo di 340 mila lire mensili che deve essere riconosciuto ai dirigenti al momento in cui sarebbe maturato il prossimo scatto di anzianità, a fronte della soppressione di tale istituto dall'1 gennaio 2000, va ridotto a lire 170 mila mensili per i dirigenti che avrebbero maturato il decimo scatto (numero massimo previsto dal precedente CCNL);
- il campo di applicazione del contratto (attività di autotrasporto e di spedizione) è stato integrato con l'aggiunta delle attività di logistica e di trasporto combinato, parallelamente a quanto previsto dal corrispondente CCNL dipendenti.

Si rammenta che il nuovo contratto scadrà il 31 dicembre 2000 relativamente alla parte economica e di previdenza e assistenza integrative, mentre per la restante parte scadrà il 31 dicembre 2002.

- Per riferimenti confronta *circ.re conf.le n.184/1999*

*Allegato uno*

L'anno 1999, il giorno 23 del mese di dicembre in Milano

tra

la Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica - CONFETRA

e

la FENDAC - Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Commerciali, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, Ausiliarie, del Terziario Avanzato

si è stipulato il seguente Accordo di rinnovo del CCNL 4 marzo 1996, come modificato dagli accordi 6 giugno 1997 e 22 ottobre 1997, per i dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione merci nonché delle aziende di servizi logistici e di trasporto combinato.

**Art. 1- Minimo contrattuale mensile**

Il minimo contrattuale mensile è confermato in lire 4.286.000 (quattromilioniduecentottantaseimila) lorde, per i dirigenti assunti o nominati dal 1° settembre 1997, ed in lire 5.381.000 (cinquemilionitrecentottantunomila) lorde per i dirigenti assunti o nominati precedentemente a tale data.

## **Art. 2 - Aumento retributivo**

1. Fermi restando i minimi contrattuali di cui al precedente articolo 1, ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto ed a titolo di superminimo contrattuale, un aumento pari a lire 200.000 (duecentomila) mensili lorde dal 1° gennaio 2000, ed a ulteriori lire 300.000 (trecentomila) mensili lorde dal 1° luglio 2000.

2. Fermo restando il minimo contrattuale mensile previsto all'art. 1, ai dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2000 compete, sulla retribuzione di fatto ed a titolo di superminimo contrattuale, un aumento pari a lire 300.000 (trecentomila) mensili lorde dal 1° luglio 2000. Nessun aumento dovrà invece essere corrisposto ai dirigenti assunti o nominati dal 1° luglio 2000.

3. L'aumento di lire 200.000 mensili corrisposto dal 1° gennaio 2000 ai sensi del comma 1 potrà essere assorbito, fino a concorrenza, soltanto da somme concesse dalle aziende dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 1999 esclusivamente a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali. L'aumento di lire 300.000 mensili corrisposto dal 1° luglio 2000 non è assorbibile in nessun caso né può assorbire alcuna voce retributiva.

## **Art. 3 - Una Tantum**

1. In relazione al periodo di carenza contrattuale (1° gennaio 1999 - 31 dicembre 1999) ai dirigenti in forza alla data di stipula del presente accordo, verrà corrisposto, con la retribuzione del mese di gennaio 2000, o al più tardi con quella di marzo 2000, un importo "una tantum" di lire 2.000.000 (duemilioni) lorde a titolo di arretrati retributivi maturati nell'anno 1999.

2. Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1° gennaio 1999 - 31 dicembre 1999, in forza alla data di stipula del presente accordo, l'importo di cui sopra, sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante detto periodo.

3. L'importo "una tantum" di cui al comma precedente potrà essere assorbito, fino a concorrenza, da eventuali somme concesse dalle aziende, successivamente al 31 dicembre 1998, a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l'assorbimento all'atto della concessione.

6. L'importo "una tantum" di cui al presente articolo non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale, ad eccezione dell'eventuale preavviso o dell'indennità sostitutiva.

## **Art. 4 - Scatti di anzianità**

L'art. 7 del ccnl 4 marzo 1996 è sostituito dal seguente:

"1. A partire dal 1° gennaio 1985 i dirigenti, per l'anzianità maturata con tale qualifica presso la stessa azienda successivamente al 1° gennaio 1969 (per quella eventualmente maturata fino a tale data vale quanto detto nella dichiarazione a verbale in calce al CCNL 20 gennaio 1982), hanno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento per altro titolo, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura fissa di L. 128.000 per ogni biennio con un massimo di 10 bienni.

2. La maggiorazione relativa agli scatti di anzianità maturati successivamente al 31 dicembre 1987 è elevata a L. 170.000 lorde mensili per ogni biennio di servizio, fermo restando il massimo di 10 bienni.

3. Tali maggiorazioni, che decorrono dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità, non sono assorbibili in nessun caso, né possono assorbire alcuna altra voce retributiva.

4. L'istituto degli scatti di anzianità è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2000.

5. Ai dirigenti in servizio alla data di stipula del presente accordo, a partire dal 1° gennaio 2000, quanto già maturato a tale titolo sarà ulteriormente incrementato di un importo di lire 340.000 mensili (pari a due scatti di anzianità), da corrispondersi dal momento di quella che sarebbe stata l'eventuale maturazione dell'abrogato scatto di anzianità nel corso del biennio 1° gennaio 2000-31 dicembre 2001. Tale importo, non assorbibile da alcuna voce retributiva, viene ridotto a lire 170.000 per i dirigenti che nel prossimo biennio avrebbero maturato il 10° scatto di anzianità".

## **Art. 5 - Previdenza integrativa (Fondo "Mario Negri")**

La retribuzione convenzionale annua di cui all'art. 22, comma 2, del ccnl 4 marzo 1996 come modificato dall'accordo integrativo 22 ottobre 1997, è elevata a L. 99.060.285 a decorrere dal 1° gennaio 1999 ed a L. 104.013.300 a decorrere dal 1° gennaio 2000.

## **Art. 6 - Previdenza integrativa individuale (Associazione "Antonio Pastore")**

La retribuzione convenzionale annua di cui all'art. 22 bis, comma 3, dell'accordo integrativo 22 ottobre 1997, per la determinazione del contributo a carico del datore di lavoro, è elevata a L. 93.000.000 a decorrere dal 1° luglio 2000.

## **Art. 7 - Preavviso o indennità sostitutiva**

Il 1° comma dell'art. 26 del ccnl 4 marzo 1996 è sostituito dal seguente:

"1. Salvo il caso di licenziamento in tronco, in ogni altro caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato da parte dell'azienda, superato il periodo di prova - se previsto - è dovuto al dirigente un preavviso in relazione all'anzianità di servizio globalmente prestato nell'azienda, in qualsiasi qualifica, pari a:

- 6 mesi, fino a 4 anni di servizio;
- 8 mesi, da 4 a 8 anni di servizio;
- 10 mesi, da 8 a 12 anni di servizio;

- 12 mesi, oltre 12 anni di servizio;  
valido agli effetti dell'anzianità e delle indennità relative".

**Art. 8 - Dimissioni**

Il 4° comma dell'art. 28 del ccnl 4 marzo 1996 è sostituito dal seguente:

"E' in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all'inizio sia durante il preavviso, senza che da ciò gli derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto".

**Art. 9 - Collegio di Arbitrato**

Alla luce di quanto stabilito dal D.Lgs. 80/98 e successive modificazioni ed integrazioni, le Parti si impegnano ad adeguare l'istituto del Collegio Arbitrale previsto dallo stesso articolo 24 del ccnl 4 marzo 1996.

**Art. 10 - Decorrenza e durata**

Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 1999, fatte salve eventuali diverse decorrenze previste da singole norme, ed ha scadenza il 31 dicembre 2002.

La parte relativa al trattamento retributivo, della formazione e di previdenza ed assistenza integrative scadrà il 31 dicembre 2000.